

6) ed in genere da tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro.
E' consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.

DISPONE

che la stessa sia trasmessa:
alla Segreteria generale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
al Commissariato di Polizia
al Comando Stazione Carabinieri;
al Comando della Polizia Municipale;
agli operatori commerciali.

La Polizia locale e le Forza dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione di tale ordinanza.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano grave reato, saranno punite con una sanzione amministrativa **di un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.**

Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale pari a € 100,00.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data de la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune

oppure

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto all' Albo Pretorio di questo Comune.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Dott.Felice D'Andrea.

